



**DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI E GARE**

Prot n. 138290

Decreto rettorale n. 436

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, ed in particolare l'art. 33 ("Scuole di Ateneo");

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.07.2018, previo parere favorevole del Senato Accademico in pari data, con la quale si è approvata la costituzione della "Scuola di Ingegneria", quale struttura di raccordo fra i Dipartimenti di: Ingegneria "Enzo Ferrari", Scienze e Metodi dell'Ingegneria e Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche;

VISTO il testo del Regolamento della Scuola, approvato dai Consigli dei Dipartimenti interessati e dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 27 luglio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 – Scuola di Ingegneria – Costituzione.

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto di Ateneo, la Scuola di Ingegneria dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, a cui afferiscono i Dipartimenti di Ingegneria "Enzo Ferrari", Scienze e Metodi dell'Ingegneria e Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche;

Art. 2 – Regolamento

E' emanato il Regolamento della Scuola di Ingegneria, che costituisce l'allegato al presente Decreto;

Art. 3 – Organi della Scuola

Ai sensi dell'art. 11 dell'allegato Regolamento, in fase di prima attuazione e comunque per tutto l'anno accademico 2018/2019 le funzioni di Presidente della Scuola sono svolte dal sottoscritto Rettore.

Con successivi provvedimenti si procederà alla costituzione del Consiglio della Scuola, ai sensi dell'art. 7 dell'allegato Regolamento;

Art. 4 - Pubblicità

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno stesso. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all'Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32. Il Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno naturale e consecutivo successivo alla sua pubblicazione all'Albo di Ateneo

Modena, 03.08.2018

IL RETTORE
(F.to Prof. Angelo Oreste Andrisano)

**DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI E GARE**

Allegato al Decreto n. 436 del 03.08.2018

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA

Art. 1 -

Finalità

1. La Scuola di Ingegneria (nel prosieguo del presente Regolamento denominata “Scuola”) rappresenta una struttura di raccordo di cui all’art. 2, comma 2, lettera c) della L. 240/2010 e all’art. 33 dello Statuto di Ateneo.
2. La Scuola provvede al coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti afferenti a essa, compresa la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di Studio, e di gestione dei servizi comuni in ottemperanza alle norme Statutarie e regolamentari dell’Ateneo e nel rispetto dell’autonomia e delle prerogative dei singoli Dipartimenti ad essa afferenti limitatamente alle materie non disciplinate dal presente regolamento. La Scuola favorisce in particolare lo sviluppo dell’ingegneria e delle scienze di base mirando a fornire percorsi formativi completi in entrambe le aree.
3. I Dipartimenti afferenti alla Scuola si impegnano a fornire le risorse necessarie per la realizzazione dell’offerta formativa della Scuola, secondo le modalità proposte annualmente dalla Scuola e approvate dai Dipartimenti interessati.

Art. 2

Dipartimenti afferenti alla Scuola

1. Afferiscono alla Scuola i Dipartimenti indicati nell’Allegato 1.

Art. 3

Corsi di studio coordinati dalla Scuola

1. La Scuola coordina i corsi di studio afferenti ai Dipartimenti di cui all’Allegato 1.

Art. 4

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:
 - a) Il Presidente;
 - b) l’Organo deliberante (nel prosieguo del presente Regolamento denominato “Consiglio”);
 - c) La Commissione paritetica docenti – studenti.

Art. 5

Presidente della Scuola

1. Il Presidente della Scuola rappresenta la Scuola in tutti gli aspetti in cui essa è coinvolta, vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell’ambito della Scuola, convoca e presiede il Consiglio, stabilisce l’ordine del giorno delle sedute e assicura, per quanto di competenza, l’esecuzione delle delibere adottate.
2. Il Presidente coordina, per quanto di competenza, il personale tecnico-amministrativo eventualmente attribuito alla Scuola, gestisce le strutture e gli spazi eventualmente assegnati alla Scuola.
3. Il Presidente verifica, in collaborazione con i Direttori dei Dipartimenti e dei Presidenti/Coordinatori dei Corsi di studio, il buon andamento della attività didattiche e controlla e l’adempimento dei doveri didattici da parte dei docenti segnalando ai Direttori dei Dipartimenti e agli Organi Accademici eventuali inadempienze, per i provvedimenti di competenza.
4. Il Presidente può nominare un Vice-Presidente, nominato con decreto del Rettore, scelto tra i professori a tempo pieno del Consiglio, con funzioni vicarie. In caso di impedimento o di assenza

***DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI E GARE***

temporanea del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

5. Il Presidente svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 6

Elezione e nomina del Presidente

L'elettorato attivo e passivo e le procedure elettorali sono disciplinati dal capo IX, artt. 51, 52 e 53, del vigente Regolamento Elettorale di Ateneo.

Art. 7

Consiglio della Scuola

1. Fanno parte del Consiglio della Scuola, con diritto di voto:

- a) i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola;
- b) due rappresentanti dei Presidenti/Coordinatori dei corsi di Laurea e Laurea magistrale del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari", un rappresentate dei Presidenti/Coordinatori dei corsi di Laurea e Laurea magistrale del Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria , un rappresentate dei Presidenti/Coordinatori dei corsi di Laurea e Laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche eletti con voto capitaro da tutti i Presidenti/Coordinatori dei corsi di Laurea e Laura magistrale afferenti al rispettivo Dipartimento. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità accademica e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.
- c) un rappresentante per Dipartimento degli studenti iscritti a corsi di studio afferenti ai Dipartimenti coordinati dalla Scuola; l'elettorato attivo e passivo è costituito dagli studenti componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola;

2. I mandati dei suddetti componenti del Consiglio hanno durata triennale, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato ha durata biennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta. La perdita dello status di Direttore di Dipartimento, di Presidente/Coordinatore di corso di Laurea o Laurea magistrale, comporta automaticamente la decadenza dall'incarico di componente del Consiglio.

3. La mancata completa individuazione della rappresentanza di una o più componenti non inficia la valida costituzione dell'organo.

4. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno semestrale.

5. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso scritto, in formato elettronico, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato almeno due giorni prima. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.

6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, il quale, dopo aver controllato la validità della seduta, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da una unità di personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento di appartenenza del Presidente. Nella fase transitoria le funzioni saranno assolta da una unità dello Staff di Direzione. Il Presidente disciplina l'ordine e la durata degli interventi.

7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno del numero dei componenti aventi diritto al voto, computato al netto degli assenti giustificati.

8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

9. Nessuno dei componenti del Consiglio può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti e affini entro il quarto grado.

**DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI E GARE**

10. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la segreteria della Scuola.

11. La partecipazione al Consiglio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 8

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio della Scuola svolge le seguenti funzioni in materia di didattica:

- a) persegue, in linea con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi didattici da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, sulla base delle proposte dei Dipartimenti afferenti alla Scuola;
- b) coordina e razionalizza le attività didattiche e formative erogate dai Dipartimenti;
- c) su proposta motivata non vincolante di uno o più Dipartimenti, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti e del Dipartimento di afferenza, presenta agli organi accademici la richiesta di istituzione, attivazione, modifica o soppressione dei relativi corsi di studio, inoltrando la richiesta al Senato Accademico;
- d) collabora con i corsi di studio e con i Dipartimenti alla definizione, per ciascun anno accademico, della programmazione generale delle attività didattiche e delle modalità di coordinamento logistico delle stesse;
- e) approva, per ciascun anno accademico, la programmazione generale delle attività didattiche e le modalità di coordinamento logistico delle stesse;
- f) approva per ciascun corso di studio l'offerta didattica programmata ed erogata, ivi compresi gli incarichi di insegnamento ed eventuali mutuazioni di insegnamenti o moduli, unitamente ad ogni altra regola per la frequenza del percorso formativo, in conformità a quanto inserito nella Banca-dati ministeriale;
- g) approva il calendario delle lezioni, le indicazioni relative all'iscrizione, le modalità di accesso ai corsi di studio secondo quanto indicato nei rispettivi ordinamenti didattici e nelle apposite Banche-dati ministeriali, il calendario delle prove finali per il conseguimento dei titoli;
- h) propone ai competenti organi accademici, su delega del Dipartimento interessato, i Regolamenti didattici dei Corsi di studio, su iniziativa dei competenti Consigli di corso di studio, laddove istituiti.
- i) esprime parere obbligatorio non vincolante sui piani di sviluppo dei Dipartimenti, relativamente alle funzioni connesse alla didattica;
- l) esprime parere obbligatorio non vincolante sulle richieste dei Dipartimenti di posti di professori e ricercatori universitari;
- m) definisce e approva la composizione della Commissione paritetica docenti-studenti; recepisce la Relazione annuale della commissione stessa;
- n) organizza attività culturali e formative rivolte agli studenti;
- o) collabora alle attività di alta formazione promosse e attivate dai Dipartimenti;
- p) progetta e organizza le attività di orientamento, tutorato e placement. In particolare:
 - 1) in materia di orientamento alla scelta universitaria, offre, sulla base di apposite convenzioni con gli enti e istituti interessati:
 - a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di scuola superiore;
 - b) corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;
 - c) consulenze su temi relativi all'orientamento in base alle richieste provenienti dalle scuole.
 - 2) In materia di tutorato assicura la diffusione di adeguate informazioni sui percorsi formativi interni ai corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.

***DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI E GARE***

- 3). In materia di placement, può attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi, corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
2. Il Consiglio può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Presidente l'adozione di singoli atti.
3. Il Consiglio svolge tutti gli altri compiti che siano ad esso espressamente attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti o, comunque, strettamente connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
4. Resta ferma la possibilità per i consigli di Dipartimento di delegare specifiche ulteriori funzioni alla Scuola.

Art. 9

Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione Paritetica docenti-studenti è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di studio. La Commissione Paritetica redige una relazione annuale che contiene proposte per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche.
2. La Commissione Paritetica docenti-studenti è composta da numero pari di docenti e studenti, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola, nel rispetto delle previsioni normative vigenti. Ove possibile, la componente studentesca dovrà essere rappresentativa dei diversi Corsi di studio afferenti alla Scuola. Non possono far parte della Commissione Paritetica docenti-studenti i Presidenti dei Consigli di Corso di studio (o figure equivalenti), i Direttori di Dipartimento, il Presidente della Scuola e i Responsabili Qualità del Dipartimento.
3. La carica, per quanto riguarda la componente docente della commissione, ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una volta sola.
4. Le modalità di nomina degli Studenti nella Commissione Paritetica sono previste con Decreto Rettorale, in mancanza di idonea previsione del Consiglio della Scuola.
5. La partecipazione all'organo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 10

Afferenze, durata e cessazioni

Un Dipartimento afferente alla Scuola può uscirne, su delibera del proprio Consiglio, dandone comunicazione al Presidente della Scuola entro il mese di Settembre precedente la definizione dell'offerta formativa.

Il Presidente ne darà comunicazione al Consiglio della Scuola e agli organi accademici per i necessari adempimenti.

Ogni Dipartimento garantisce comunque la permanenza nella Scuola per almeno un triennio dalla sua costituzione.

Art.11

Norme transitorie

1. In fase di prima attuazione e comunque per tutto l'anno accademico 2018/2019 le funzioni di Presidente della Scuola sono svolte dal Rettore

Art. 12

Norme finali – entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dai Dipartimenti afferenti a maggioranza semplice.



***DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI E GARE***

2. Le successive eventuali modifiche sono approvate dal Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole dei Dipartimenti afferenti.
3. Il Regolamento e sue eventuali modifiche sono trasmessi all'Amministrazione centrale per l'approvazione da parte degli Organi accademici ai sensi dell'art. 24, comma 8, dello Statuto.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno naturale e consecutivo successivo alla sua pubblicazione all'Albo di Ateneo

ALLEGATO 1 –

ELENCO DEI DIPARTIMENTI AFFERENTI ALLA SCUOLA DI INGEGNERIA:

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA “ENZO FERRARI”

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL'INGEGNERIA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE E MATEMATICHE